

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015**  
**662/2015/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL MESE DI GENNAIO 2016, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ELEMENTO A COPERTURA DEI COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO RELATIVI ALLA MATERIA PRIMA E REVISIONE DELLA COMPONENTE QVD DEI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA  
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 novembre 2015, 575/2015/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 124/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 640/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 640/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l'Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 576/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 576/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015, 449/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 12 novembre 2015, 540/2015/R/GAS, recante "Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate: revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" (di seguito: documento per la consultazione 540/2015/R/GAS).

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23 del TIVG stabilisce, tra l'altro, i criteri di aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, *QEPROPMC*, prevedendo:
  - una periodicità mensile dell'aggiornamento stesso, da effettuarsi alla fine di ciascun mese, con riferimento alle quotazioni internazionali del propano relative al mese precedente la data di aggiornamento;
  - l'utilizzo della media dei cambi giornalieri che vanno dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data di aggiornamento per la trasformazione dei valori unitari delle suddette quotazioni espresse in dollari, in valori espressi in euro;
  - la pubblicazione dell'elemento *QEPROPMC*, così come aggiornato, prima dell'inizio del mese di applicazione;
- la deliberazione 576/2015/R/GAS ha aggiornato, per il mese di dicembre 2015, il valore dell'elemento *QEPROPMC* pari a 6,120292 euro/GJ, corrispondente a 0,612458 euro/mc per le forniture di gas di petrolio liquefatto, GPL, con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
- l'indice dei prezzi  $J_{t-1}$ , relativo al mese di dicembre 2015, è pari a 0,475;
- la media delle quotazioni del propano del mese di dicembre 2015, presa a riferimento per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2016, è pari a 389,76 dollari per tonnellata;
- la media dei cambi giornalieri, che vanno dal 15 novembre al 14 dicembre 2015, utilizzata per la trasformazione del valore del propano, di cui al precedente punto, da dollari per tonnellata a euro per tonnellata è pari a 1,073138 dollari per euro;
- il valore di  $PROPANO_t$  calcolato per l'aggiornamento della *QEPROPMC* del mese di gennaio 2016 è pari a 0,363200 euro per chilogrammo;
- l'indice dei prezzi  $J_t$  relativo al mese di gennaio 2016, è pari a 0,558.

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, la deliberazione ARG/gas 124/11 ha, tra l'altro, modificato le modalità di determinazione del livello, l'articolazione e le tempistiche di aggiornamento di tale componente, sia per la fornitura di GPL sia per la fornitura di gas manifatturati, prevedendo in particolare:
  - un livello non differenziato per ambito territoriale di tale componente per tutti gli esercenti la vendita;
  - criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale;

- di utilizzare i dati disponibili per il settore del gas naturale, anche in considerazione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall’analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
- di considerare le specificità relative all’attività di commercializzazione per i due settori in termini di:
  - i. differenti obblighi che la regolazione definisce per gli esercenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di qualità commerciale;
  - ii. eventuali sinergie derivanti dallo svolgimento congiunto di diverse attività, nonché dalla fornitura di altri servizi da parte degli esercenti;
  - iii. differente entità del rischio creditizio legato alla possibilità di cambio del fornitore per i clienti finali di gas naturale;
- di mantenere con riferimento al GPL, l’articolazione che prevede la sola quota variabile della componente  $QVD^{gpl}$  fissando, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, un valore pari a 0,176000 euro/Smc;
- di differenziare, con riferimento ai gas manifatturati, in relazione alla estrema variabilità dei consumi medi per cliente, l’articolazione della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$  nella sola quota fissa stabilendo, con decorrenza dall’1 gennaio 2012, un valore pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno;
- che i valori di cui ai precedenti punti avessero validità biennale;
- con la deliberazione 640/2013/R/GAS i suddetti valori sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell’ambito del procedimento, avviato con la deliberazione ARG/gas 124/11, è stato emanato il documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, recante gli orientamenti dell’Autorità in tema di quantificazione della componente  $QVD$ , ai fini dell’aggiornamento previsto dagli articoli 25 e 29 del TIVG;
- in particolare, il documento per la consultazione 540/2015/R/GAS ha:
  - a) illustrato le criticità riscontrate nell’utilizzo dei dati di unbundling per la determinazione della  $QVD$ , in quanto:
    - il TIUC ha stabilito per la distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo reti canalizzate:
      - i. il mantenimento dell’obbligo di applicazione del regime ordinario di separazione contabile per le imprese che, in quanto operanti in altre attività, sono tenute a tale obbligo e, pertanto, l’applicazione del regime semplificato per tutte le altre aziende che operano nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate;

- ii. l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese che operano esclusivamente nella distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, in considerazione della marginalità di tale attività e dell'opportunità di non gravare le imprese del settore di eccessivi oneri amministrativi;
  - iii. la previsione di comparti per l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, per le esigenze conoscitive da parte degli Uffici dell'Autorità, lasciando agli operatori la scelta dei criteri da adottare per la sua applicazione;
- dall'analisi dei dati dei conti annuali separati relativi al 2014, trasmessi dagli operatori ai sensi del TIUC, è emerso come la maggior parte degli operatori non abbia fornito la disaggregazione richiesta per comparto, non consentendo, in tal modo, di poter disporre di un campione rappresentativo per la valutazione dei costi operativi afferenti il settore in oggetto e che soltanto in due casi sia stato possibile ricostruire la struttura dei costi operativi associata all'attività di vendita;
- b) previsto di utilizzare, per la determinazione della *QVD* per i gas diversi dal gas naturale, anche i dati relativi al settore del gas naturale illustrati nel documento per la consultazione 449/2015/R/GAS, in coerenza con l'approccio già in precedenza adottato con la deliberazione ARG/gas 124/11, tenendo comunque conto delle differenze strutturali che caratterizzano i due settori e delle differenti regolazioni ad essi applicabili, ed in particolare:
- le caratteristiche delle reti urbane alimentate con gas diversi precludono la possibilità di cambio del fornitore da parte della clientela finale; ciò comporta l'esclusione, nell'ambito dei costi operativi, del riconoscimento delle spese per le politiche di *marketing* e acquisizione della clientela;
  - gli esercenti del settore gas diversi non sono tenuti al rispetto delle disposizioni in tema di qualità commerciale, che si applicano invece alle società di vendita di gas naturale, nonché beneficiano di un regime semplificato in materia di obblighi di trasparenza della bolletta; pertanto sostengono dei costi inferiori alle seconde per le attività di gestione dei reclami, dei servizi di *call center*, del processo di fatturazione, ecc.;
  - l'assenza di concorrenza per la fornitura del servizio nelle reti alimentate con gas diversi dal gas naturale rende trascurabile l'entità del rischio di credito legato alla possibilità di cambio del fornitore, diversamente da quanto avviene nelle reti di gas naturale; per tale motivo è stato escluso, dal livello dei costi operativi riconosciuti, quello relativo agli oneri specifici per la morosità della clientela;

- per quanto riguarda il livello del capitale investito e la sua remunerazione, in assenza di dati analitici per il settore dei gas diversi, è stato prudenzialmente adottato il riconoscimento dei costi in coerenza con quanto prospettato per l'attività di commercializzazione della vendita di gas naturale; tuttavia sono stati esclusi dal calcolo del capitale investito gli effetti dovuti ai ritardi nei pagamenti da parte della clientela in quanto, nel caso della vendita di gas diversi, non sono previste azioni di messa in mora, sospensione o interruzione della fornitura secondo tempistiche minime di espletamento poste a tutela del cliente finale;
- c) prospettato la sostituzione della vigente articolazione della componente  $QVD^{gpl}$  nella sola quota variabile con una nuova articolazione in quota fissa pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno; tale modifica consente di allineare la disciplina prevista per la fornitura di GPL alle strutture di costo riconosciute per l'attività di vendita nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- d) previsto il mantenimento dell'articolazione della componente  $QVD^{gasmanifatturati}$  nella sola quota fissa, ponendone il livello pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno, per quanto detto al precedente punto c) ed in continuità con la regolazione vigente;
- e) indicato la proroga fino al 31 marzo 2016 del livello e dell'articolazione attualmente in vigore della componente  $QVD$ , al fine di tener conto dell'effetto delle suddette modifiche sui sistemi di fatturazione delle imprese.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- sono pervenute osservazioni alla consultazione da parte di due operatori che svolgono l'attività di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale e due loro associazioni;
- è stata manifestata una generale condivisione circa l'opportunità di rivedere la componente  $QVD$  a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in relazione alle modalità di determinazione della componente  $QVD$  sono state evidenziate osservazioni specifiche relative alle differenti regolazioni che caratterizzano i due settori del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale; nello specifico, gli operatori e le associazioni hanno evidenziato che, anche nel settore dei gas diversi dal gas naturale, l'incidenza dei costi relativi alle spese di acquisizione e mantenimento del cliente, nonché al rispetto degli standard qualitativi e alla morosità, non sia da ritenersi trascurabile; infatti:

- essendo in concorrenza con altri fonti energetiche (es: gasolio, *pellet*, legna e lo stesso GPL distribuito a mezzo bombole o piccoli serbatoi), le aziende del settore sostengono comunque costi operativi per garantire l'acquisizione di nuovi clienti o il mantenimento di quelli allacciati, seppure in assenza della possibilità di cambio di fornitore da parte della clientela, così come avviene per il gas naturale;
  - anche in assenza di obblighi relativi alla qualità commerciale, i costi per l'attività di gestione dei reclami, azioni di messa in mora, *call center* e fatturazione risultano elevati in considerazione del numero marginale di utenti serviti;
  - l'attività di recupero del credito risulta particolarmente onerosa data l'assenza di una disciplina analoga a quella prevista dal gas naturale che consenta la copertura dei costi di interruzione della fornitura in caso di clienti morosi;
  - le aziende che svolgono anche attività di vendita di gas naturale generalmente mutuano l'applicazione delle regolazioni per essa previste anche ai gas diversi.
- in relazione alla sostituzione della vigente articolazione della *QVD*, per il GPL, nella sola quota variabile con una nuova articolazione nella sola quota fissa, e il mantenimento dell'articolazione nella sola quota fissa per i gas manifatturati e l'aria propanata, tutti i rispondenti, tranne uno, hanno espresso parere favorevole;
  - per quanto riguarda la quantificazione della componente *QVD*, una delle due associazioni reputa congrui i valori indicati nel documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, mentre l'altra chiede il mantenimento di quelli attualmente in vigore; un operatore ritiene, invece, che l'orientamento indicato nel documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, nonché il vigente valore della *QVD*, risulti del tutto incompatibile con il livello dei costi sostenuti dalla propria azienda;
  - è stata, infine, ribadita sia una generale condivisione circa le semplificazioni attuate in materia di unbundling contabile per i soggetti che svolgono l'attività di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale sia la piena disponibilità a rispondere ad eventuali specifiche indagini conoscitive sui costi aziendali.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- rispetto alle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 540/2015/R/GAS:

- l'esposizione alla concorrenza di altri fonti energetiche, da parte delle imprese che distribuiscono e vendono gas diversi dal gas naturale, è già considerata nella remunerazione del capitale investito;
- il riconoscimento di costi inferiori per l'attività commerciale svolta dalle imprese di gas diversi rispetto a quelle del settore del gas naturale è coerente con i minori vincoli regolatori in tema di qualità commerciale cui sono soggette le prime;
- il livello della componente *QVD*, come prospettato nel documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, consente, comunque, la copertura dei costi associati alla morosità fisiologica della clientela;
- l'utilizzo di dati sui costi operativi delle imprese del settore, raccolti al di fuori delle modalità di predisposizione ed invio dei conti annuali separati ai sensi della disciplina dell'unbundling, al fine di evidenziare eventuali situazioni particolarmente onerose nella gestione dell'attività di vendita di gas diversi, deve essere accompagnato da idonee misure volte ad accertare la veridicità dei dati raccolti.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- per il mese di gennaio 2016, aggiornare le condizioni economiche di fornitura, di cui all'articolo 22 del TIVG, prevedendo un aumento, rispetto al valore in vigore nel mese di dicembre 2015, di 1,069441 euro/GJ dell'elemento *QEPROPMC*, aumento pari a 0,107019 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- per la determinazione del livello della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio dei gas diversi dal gas naturale:
  - utilizzare criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale, nonché considerare anche i dati disponibili per il settore del gas naturale, in considerazione delle criticità emerse dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2014 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
  - considerare le specificità relative all'attività di commercializzazione per il settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate rispetto a quello del gas naturale;
  - con riferimento al GPL, modificare l'attuale articolazione che prevede la sola quota variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD<sup>gpl</sup>*), con una nuova articolazione nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;

- con riferimento ai gas manifatturati, confermare l'attuale articolazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio ( $QVD^{gasmanifatturati}$ ), nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
- che il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio abbia una validità biennale e che successivamente tale valore sia oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione del mercato;
- prevedere la possibilità, per le imprese di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale, di applicare, alla propria clientela, un diverso livello per la componente  $QVD$ , a fronte della certificazione di eventuali ulteriori costi relativi all'attività di vendita che non trovano copertura nel livello della suddetta componente;
- modificare il TIVG, prevedendo che i valori della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate siano aggiornati con effetto dall'1 aprile 2016, prorogando fino al 31 marzo 2016 i valori attualmente in vigore

## **DELIBERA**

1. di fissare, per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2016, il valore dell'elemento  $QEPROPMC$ , di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,189733 euro/GJ che corrisponde a 0,719477 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg);
2. di modificare il TIVG nei termini di seguito indicati:
  - a) il comma 25.1 è sostituito dal seguente comma:
 

“A partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2017 la componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL ( $QVD^{gpl}$ ), articolata nella sola quota fissa, è pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno. Per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 è confermato il valore pari a 0,176000 euro/Smc”;
  - b) il comma 29.1 è sostituito dal seguente comma:
 

“A partire dall'1 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2017 la componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata ( $QVD^{gasmanifatturati}$ ), articolata nella sola quota fissa, è pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno. Per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 è confermato il valore pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno”;



3. di prevedere che gli operatori possano presentare, entro il 31 marzo 2016, apposita istanza all'Autorità finalizzata al riconoscimento di eventuali ulteriori costi non coperti dal valore della componente *QVD* così come determinati ai sensi del punto 2., previa presentazione di una specifica documentazione attestante i maggiori costi sostenuti nell'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
4. di precisare che le informazioni, trasmesse all'Autorità ai sensi del punto 3.:
  - costituiscono autocertificazione secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
  - devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza;
5. di prevedere che, in caso l'Autorità attesti i maggiori ulteriori costi di commercializzazione, l'operatore applichi alla propria clientela, con decorrenza dal primo mese successivo alla determinazione dell'Autorità, il valore della componente *QVD* ivi approvato; tale valore include l'importo necessario alla copertura su base annua della differenza tra quanto determinato a valle dell'istruttoria e il valore della componente *QVD* transitoriamente applicato dall'1 aprile 2016 ai sensi del punto 2.;
6. di pubblicare il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità. [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*